

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali**Direzione Generale per il Cinema*

Roma, - 4 GIU. 2010

ANICA  
c.a. Presidente  
fax 06-4402024API  
c.a. Presidente  
fax 06-4404128APE  
c.a. Presidente  
fax 06-3729554ANAC  
c.a. Presidente  
fax 06-37519499CENTOAUTORI  
c.a. Presidente  
fax 06-68210895

Prot. 7085/c 01.01.01 - 7.3

**URGENTE**

OGGETTO: Decreto ministeriale 21.1.2010 *tax credit* investitori esterni (artt. 2-3) e *tax credit* distribuzione (artt. 4-5). – Decreto ministeriale 7.5.2009 *tax credit* produttori - **Comunicazioni e chiarimenti.**

Con la presente nota si forniscono importanti comunicazioni in ordine alla modulistica e alla presentazione delle domande, nella prima fase applicativa, per la concessione dei crediti d'imposta "investitori esterni" e "distribuzione" in oggetto, nonché, fin d'ora, chiarimenti interpretativi inerenti alcune disposizioni del relativo decreto ministeriale, anche in relazione a richieste provenienti dagli utenti.

Con l'occasione si forniscono, altresì, alcuni ulteriori chiarimenti in merito al d.m. 7.5.2009 *tax credit* produzione.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

## 1) Tax credit investitori esterni e tax credit distribuzione – Modulistica - Termini per la presentazione delle istanze nella prima fase applicativa.

Tenuto conto che i modelli per le comunicazioni e istanze dei *tax credit* in oggetto, già pubblicati nel sito internet di questa Direzione generale, hanno rivelato alcune criticità, tali da renderli non perfettamente funzionali, sia per le esigenze dell'Amministrazione che dell'utenza, si informa che è stata predisposta e messa *on-line* una nuova versione della modulistica.

Con riferimento al termine di:

- a) sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 8, relativo alla richiesta del credito d'imposta da parte degli investitori esterni per film per i quali, al 13 aprile 2010 (data di entrata in vigore del decreto), sia stato richiesto il nulla-osta di proiezione in pubblico ma non ci sia stata ancora l'uscita in sala;
- b) sessanta giorni di cui all'art. 5, comma 7, relativo alla richiesta del credito d'imposta da parte delle imprese di distribuzione in relazione a film usciti nelle sale cinematografiche entro il 12 febbraio 2010,

al fine di garantire, in sede di prima applicazione, un ordinato avvio del nuovo regime di concessione degli incentivi - rispondendo all'esigenza, da un lato, di non penalizzare gli utenti e, dall'altro, di dare scadenze certe alle procedure - si comunica che i termini di sessanta giorni di cui agli articoli citati vanno considerati decorrenti dall'ultimo giorno concesso dal decreto alla scrivente Amministrazione per la pubblicazione della modulistica (termine fissato al 13 maggio 2010).

### I termini in questione, pertanto, verranno a scadere il 12 luglio 2010.

Si precisa, altresì, che la medesima scadenza del 12 luglio 2010 si applicherà anche alle pratiche in relazione alle quali i termini ordinari verrebbero a scadenza anteriormente, ossia in relazione ai film per i quali il termine dei sessanta giorni sarebbe scaduto tra la data di entrata in vigore ed il 12 luglio 2010, e cioè:

- (i) per il credito d'imposta a favore degli investitori esterni: film in relazione ai quali il nulla-osta di proiezione in pubblico sia stato richiesto tra il 13 aprile 2010 ed il 12 maggio 2010;
- (ii) per il credito d'imposta a favore dei distributori: film in relazione ai quali la prima uscita nelle sale cinematografiche è avvenuta tra il 13 febbraio ed il 12 maggio 2010.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

## 2) Tax credit distribuzione – Spese all'estero.

Si chiarisce che la richiesta, da parte dell'Amministrazione, di conoscere l'ammontare delle spese sostenute all'estero dal distributore richiedente il credito d'imposta – prevista dall'art. 5, comma 3, lett. c) del decreto - ha valore conoscitivo e di rilevanza statistica per l'Amministrazione e non implica in alcun modo il riconoscimento di tali spese ai fini del *tax credit* medesimo, atteso che l'art. 1, comma 10, del d.m., coerentemente con le disposizioni della legge istitutiva del beneficio (art. 1, comma 327, lett. b), legge n. 244/2007), identifica come eleggibili le sole spese di distribuzione "nazionale".

## 3) Tax credit distribuzione – Titolarità alla richiesta.

L'art. 1, comma 10, del d.m. nell'identificare le spese di distribuzione (eleggibili) precisa che si deve trattare di spese "a carico del distributore": è importante chiarire che con tale espressione non si intende impedire la fruizione del beneficio da parte delle imprese di distribuzione che procedono, in virtù di specifici accordi, al riaddebito dei costi sostenuti al produttore, bensì precisare che deve trattarsi dell'impresa che formalmente sostiene le spese (ovvero, nel concreto, intestataria e destinataria delle fatture concernenti le spese eleggibili). Ciò posto, nel caso di distribuzioni realizzate in base ad accordi di *service* (in relazione ai quali, cioè, il distributore presta il servizio senza assunzione di rischio e procede al riaddebito al produttore delle spese sostenute) il soggetto ammesso a richiedere il credito d'imposta va comunque identificato nel distributore e non nel produttore.

Si precisa altresì che nulla osta a che in relazione ad una medesima opera filmica le spese di distribuzione siano sostenute da più soggetti (siano questi più distributori ovvero produttore e distributore) i quali potranno – al ricorrere di tutti i presupposti – accedere autonomamente ai benefici. Al riguardo si chiarisce come l'impresa di produzione che abbia sostenuto spese di distribuzione e che, in relazione a queste, faccia richiesta del credito d'imposta, non potrà, per la stessa opera filmica, accedere al credito d'imposta previsto per la produzione (d.m. 7 maggio 2009).

## 4) Tax credit distribuzione – Cumulo del limite annuo.

Si chiarisce che sono cumulabili tra loro, con riferimento alla medesima impresa di distribuzione, i limiti previsti all'art. 4, comma 1, lett. a) (film qualificati ai sensi della tabella A e della tabella B allegata al decreto produttori) e lett. b) (film qualificati ai sensi della sola tabella A allegata al decreto produttori) del d.m, atteso che si tratta di limiti quantitativi correlati alle caratteristiche delle opere filmiche (film di interesse culturale e film di espressione di lingua originale italiana) e non può escludersi che la medesima impresa proceda alla distribuzione di entrambe le tipologie di opere cinematografiche. Il



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

divieto di cumulo di cui all'art. 4, comma 3, infatti, è riferito alla singola opera filmica e mira ad evitare che un film che si qualifica ai sensi della lett. a) possa accedere altresì al beneficio di cui alla lett. b), essendo evidentemente qualificato anche per tale tipologia. Ne consegue che la qualifica del film, ottenuta in sede di applicazione delle disposizioni in materia di credito d'imposta alla produzione, deve intendersi definitivamente attribuita senza possibilità per il distributore di richiederne la modifica.

## 5) Tax credit distribuzione – Rapporto tra le misure di cui agli artt. 2 e 4 del d.m..

In relazione al divieto di cumulo di cui all'art. 4, comma 3, si chiarisce che il distributore che abbia effettuato un apporto per la produzione di un film e si avvalga del relativo tax credit, previsto all'art. 2, comma 3, del d.m. può senza alcun problema svolgere l'attività di distribuzione del film stesso, fermo restando che non potrà avvalersi, in questo caso, del tax credit previsto per le imprese di distribuzione dall'art. 4 del medesimo decreto. Analogamente, qualora il distributore abbia deciso di avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 4 non potrà accedere – in relazione al medesimo film – al beneficio di cui all'art. 2.

## 6) Tax credit distribuzione – Requisiti di culturalità del film.

Si chiarisce che la previsione di cui all'art. 5, comma 2, del d.m., si riferisce alla richiesta di riconoscimento della culturalità del film (ex tabella A e/o tabella A+B del decreto produttori) effettuata dal produttore dell'opera nell'ambito della propria procedura di richiesta di *tax credit* (d.m. 7 maggio 2009). Il distributore del film non ha alcuna prerogativa autonoma per la richiesta di riconoscimento della culturalità del film per il quale intende beneficiare del *tax credit* distribuzione ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 gennaio 2010 e, pertanto, in quest'ultimo ambito, non può in alcun modo intervenire rispetto alla qualificazione del film, non solo richiedendo una qualifica diversa rispetto a quella richiesta dal produttore, ma neanche surrogandosi al produttore stesso nell'ipotesi in cui questo non abbia effettuato le relative richieste di riconoscimento in quanto non abbia inteso beneficiare del *tax credit* alla produzione. In sostanza, qualora il film non abbia avuto accesso al *tax credit* riservato al produttore non potrà qualificarsi per il *tax credit* riservato alle imprese di distribuzione.

## 7) Tax credit distribuzione – Istanza definitiva e principi di rilevanza dei costi.

Analogamente a quanto chiarito, per simile fattispecie, a proposito del decreto tax credit produttori (cfr. nota DGC n 137 del 30 ottobre 2009, punto n. 3), si evidenzia che nel caso in cui, al momento dell'istanza definitiva per il tax credit distribuzione ex art. 5, comma 3, del d.m., in relazione ad alcuni costi non siano stati soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla norma, ossia rilevanza dei costi in base ai principi fiscali in tema di "competenza" ed avvenuto sostenimento delle spese ("cassa") è possibile comunque presentare apposita



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

istanza integrativa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza definitiva. Decorso tale termine, i costi che non soddisfano i requisiti non saranno più eleggibili.

## 8) Tax credit distribuzione – Obbligo di avviso nei titoli di coda.

Si chiarisce anzitutto che l'obbligo di cui all'art. 7, comma 7, del d.m. non interessa in alcun modo i distributori nel caso non solo dei film di cui all'art. 5, comma 7, del d.m. stesso (usciti in sala prima del 13 febbraio 2010), ma anche, per ovvi motivi, in relazione ai film usciti tra il 13 febbraio ed il 13 aprile 2010 (data di entrata in vigore del provvedimento). Si precisa, altresì, che l'obbligo ricade solo sul distributore che utilizzi il credito d'imposta di cui all'art. 4 del d.m. prima dell'uscita in sala del relativo film, sempre che questi non attesti all'Amministrazione, sotto la propria responsabilità, la materiale impossibilità di assolvere il predetto obbligo per essere stata anteriormente presentata richiesta di rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico (non essendo consentita la proposizione di nuova richiesta al solo fine di aggiungere la prescritta dicitura nei titoli di coda).

## 9) Tax credit distribuzione – Film usciti in sala tra il 13 febbraio 2010 e il 13 aprile 2010.

Con riferimento ai film usciti nelle sale cinematografiche tra il 13 febbraio ed il 13 aprile 2010, considerata la finalità sottese ai meccanismi della comunicazione preventiva e dell'istanza definitiva di cui all'art. 5 del d.m., ed in ottemperanza agli obiettivi di massima semplificazione amministrativa, si consente la presentazione della sola istanza ex art. 5, comma 3, senza necessità della comunicazione ex art. 5, comma 1, lett. b), estendendo – pertanto – a tali film la procedura prevista per quelli usciti nelle sale anteriormente al 13 febbraio 2010.

## 10) Tax credit distribuzione – Impresa avente ruolo di produttore e distributore - Divieto di cumulo dei crediti d'imposta in relazione alla medesima opera cinematografica.

Si chiarisce che il *tax credit* di cui all'art. 4 del d.m. non può essere concesso all'impresa produttrice del film, ovviamente nel caso in cui la stessa rivesta anche il ruolo di distributore, non solo nel caso in cui l'impresa stessa abbia usufruito "in proprio" del *tax credit* produttori ex d.m. 7 maggio 2009 ma anche nel diverso caso in cui, per quel medesimo film, abbia rilasciato o sia tenuta a rilasciare il nulla-osta previsto dall'art. 2, commi 4 e/o 6 del d.m. 7 maggio 2009 ad altra impresa associata e/o al produttore esecutivo del film. In sostanza, è necessario verificare se l'impresa di produzione si qualifichi o meno quale "produttore" ai fini del *tax credit* essendo a tal fine necessario che l'impresa abbia richiesto in proprio il credito d'imposta ovvero abbia rilasciato (o sia tenuta a rilasciare) il nulla-osta ad altro produttore associato ovvero al soggetto cui è stata appaltata la realizzazione dell'opera (produttore esecutivo).





# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Si ricorda che quanto sopra rileva anche tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, nel senso che in relazione al medesimo film i due crediti d'imposta (produzione e distribuzione) non possono essere cumulati neanche in capo a soggetti diversi che facciano parte dello stesso gruppo societario, siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero siano controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile (cfr. art. 1, comma 328, legge n. 244/2007).

## **11) Tax credit distribuzione – Limiti all'intensità degli aiuti di Stato.**

Si precisa che anche in relazione alle spese di distribuzione occorre rispettare il limite in base al quale le misure pubbliche di sostegno non possono superare, complessivamente, il 50% (cinquanta per cento) del costo, elevato all'80% (ottanta per cento) per i film di cui all'art. 1, commi 5 (film difficili) e 6 (film con risorse finanziarie modeste). Ai fini dell'applicazione del suddetto limite, il richiamo contenuto nell'art. 6, comma 1, del d.m. al "costo di produzione" deve intendersi riferito, nello specifico contesto, al "costo di distribuzione".

## **12) Tax credit investitori esterni – Comunicazioni ex art. 3, comma 2.**

Si evidenzia la necessità che le comunicazioni dell'impresa di produzione cinematografica beneficiaria dell'apporto, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto, data la natura delle stesse, siano sottoscritte anche dal soggetto che esegue l'apporto. Si precisa, altresì, che il termine di trenta giorni per l'integrazione delle comunicazioni da parte del produttore va riferito alla data di sottoscrizione dell'accordo con il soggetto che esegue l'apporto e non alla data, solitamente successiva, in cui avviene la registrazione dell'accordo medesimo.

## **13) Tax credit investitori esterni – Art. 3, comma 5 (utilizzabilità del credito) e tempistica del regime di agevolazione fiscale.**

Con riferimento alla scadenza delle agevolazioni fiscali introdotte dalla Finanziaria 2008, fissata al 31 dicembre 2010 (per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), si chiarisce che il termine si applica anche per il credito d'imposta concesso a favore degli "investitori esterni".

Al riguardo, si precisa come detta scadenza vada intesa come termine entro il quale dovrà procedersi alla stipula e registrazione dei contratti nonché all'effettiva esecuzione degli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche mentre la concreta realizzazione del film potrà concludersi anche successivamente a tale data, purché la richiesta di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Si ricorda che l'impresa che ha effettuato l'apporto potrà, comunque, utilizzare il credito d'imposta a decorrere dalla data indicata dall'art. 3, comma 5, del d.m..



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

Le sopraesposte considerazioni valgono anche, *mutatis mutandis*, per il tax credit dei distributori e degli esercenti per la produzione di film (art. 2, comma 3, del d.m.).

## 14) Tax credit investitori esterni – Art. 3, comma 5 - Precisazione.

Si precisa che laddove si parla di “*comunicazione con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del comma 3, indica la misura del credito spettante*”, il riferimento è alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 3 medesimo (ossia quella collegata all’istanza definitiva del produttore del film oggetto di apporto esterno, fatta ex d.m. 7 maggio 2009).

## 15) Tax credit investitori esterni – Imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo - Nuovo art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione).

L’art. 1, comma 2, lett. b) del d.m. rinvia ad un testo di legge (art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) che, *medio tempore*, è stato modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, così da rendere detto rimando, dati i cambiamenti intervenuti, del tutto “illeggibile” agli operatori. Tenuto conto del nuovo testo del predetto art. 2 del d.lgs 177/05, si evidenzia come la corretta lettura della lettera b) dell’art. 1, comma 2, del d.m. debba essere ora la seguente:

b) i soggetti di cui alle lettere b), d), p), q), aa) e l) di cui all’art. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

## 16) Tax credit investitori esterni – Assolvimento comunicazioni in relazione al divieto di cumulo ex art. 6.

Con riferimento agli obblighi di comunicazione all’Amministrazione inerenti il profilo del rispetto dei limiti di cumulo di misure pubbliche di sostegno, di cui all’art. 6 del d.m., si chiarisce che l’impresa di produzione destinataria dell’apporto dell’investitore esterno alla produzione del film, dovrà comunicare, al riguardo, l’importo del credito spettante all’investitore, atteso che tale importo si configura come aiuto di Stato alla realizzazione del film e rileva ai fini della verifica del superamento dei limiti previsti dalla legge.

## 17) Tax credit investitori esterni – Art. 2, comma 5 (coproduzioni o partecipazioni).

L’art. 2, comma 5, stabilisce che nel caso di coproduzioni internazionali in cui l’impresa nazionale detenga una quota minoritaria questa potrà associare investitori esterni (che beneficiano del *tax credit*) soltanto qualora nei 36 mesi precedenti la richiesta di nulla osta alla proiezione in pubblico dello specifico film abbia realizzato, in proprio ovvero in coproduzione con quota maggioritaria un’opera cinematografica che abbia ottenuto la nazionalità italiana. Con riferimento a tale requisito, tenuto conto dei tempi solitamente



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

intercorrenti per l'attribuzione della nazionalità definitiva dei film, si riterrà *medio tempore* sufficiente il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana. Tuttavia, in tali casi, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità definitiva del film interessato dovrà intervenire entro ulteriori dodici mesi, venendo meno, in caso contrario, il requisito con ogni conseguenza sul relativo procedimento di tax credit per gli investitori esterni associati.

La norma, ovviamente, non pone una limitazione alla possibilità di associare investitori esterni, bensì alla possibilità di far ottenere a questi il credito d'imposta previsto dagli artt. 2 e 3 del d.m. 21 gennaio 2010.

## **18) Tax credit produzione – Territorializzazione delle spese – Spese di pre-produzione e post-produzione.**

Le spese di post- produzione, ossia quelle generalmente sostenute dopo la fine delle riprese, si computano come sostenute in Italia (ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di territorializzazione delle spese previsti dalla normativa) in base all'effettivo sostenimento sul territorio italiano. Tali spese, quindi, non sono soggette alla forfetizzazione che si applica alle spese sostenute a decorrere durante le riprese (che si considerano sostenute in Italia in proporzione alle giornate di ripresa sul territorio italiano rispetto al totale). A seguito di alcune perplessità in merito alla specifica attività del montaggio, si chiarisce, per inciso, che il montaggio del film va ricondotto alle spese di produzione ove compiuto durante lo svolgimento delle riprese, mentre quello effettuato dopo la fine delle riprese è da comprendersi, senza dubbio, tra le spese di post-produzione, con tutte le conseguenze inerenti le due diverse fattispecie. Tenuto conto della *ratio* sottesa alla applicazione del meccanismo di forfetizzazione sopra richiamato, si ritiene che lo stesso non debba applicarsi neanche alle spese di pre-produzione, le quali, pertanto, devono considerarsi sostenute in Italia (o meno) in base all'effettivo sostenimento (o meno) sul territorio italiano.

## **19) Tax credit produzione - Obbligo di territorializzazione di spese in misura pari all'80% dell'apporto ricevuto e rapporto con altro vincolo contenuto nel tax credit "produttori".**

La condizione prevista all'art. 2, comma 4, lett. d) del d.m. 21 gennaio 2010 in tema di territorializzazione delle spese in Italia (in misura pari all'80% degli apporti complessivamente ricevuti da investitori esterni) deve essere letta in coordinamento con la previsione già contenuta nel d.m. 7 maggio 2009 (cfr. art. 2, comma 7) che impone la territorializzazione in misura pari all'80% del credito d'imposta concesso all'impresa di produzione. Il coordinamento delle due previsioni va interpretato nel senso che il produttore non sarà tenuto a cumulare i due vincoli di territorializzazione bensì a soddisfare il maggiore dei due. In concreto, quindi, in presenza di apporti da investitori esterni che abbiano avuto accesso al *tax credit*, andrà preventivamente verificato quale dei due limiti risulta maggiore (80% dell'apporto dell'investitore ovvero 80% del *tax credit* produttori) ed andrà soddisfatto tale limite.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per il cinema

## 20) Tax credit produzione – Documentari e cortometraggi – Uscita nelle sale cinematografiche.

Con riguardo all'accesso al credito d'imposta riservato ai produttori in relazione ai documentari e/o cortometraggi e al profilo della loro uscita nelle sale, si precisa che, considerata la natura di tali opere nonché le normali prassi di settore, è necessaria e sufficiente la richiesta di rilascio di nulla osta per la proiezione in pubblico.

## 21) Tax credit produzione – Limite previsto dall'art. 2, comma 1, d.m. 7 maggio 2009

Con riferimento al limite massimo annuo di 3,5 milioni di euro, previsto dall'art. 2, comma 1, del d.m. tax credit 7 maggio 2009, si precisa che detto limite va riferito ai singoli periodi d'imposta dell'impresa di produzione, che possono coincidere o meno con l'anno solare. Si precisa, altresì, che la verifica del rispetto del limite deve essere eseguita avendo riguardo al credito d'imposta concretamente spettante all'impresa, con ciò intendendosi il credito d'imposta che possa ritenersi definitivamente attribuito all'impresa di produzione cinematografica ad esito della procedura prevista dall'art. 3 del medesimo decreto.

\*\*\*\*

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nicola Borrelli)